

Prot. ORPUM **26678** del 27/03/2017

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 13
del 27/03/2017

- AI PRODUTTORI INTERESSATI

- ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

- ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA

- ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134
000000 NAPOLI

- ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA SABBADINI, 31
33100 UDINE

- ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7 00145
ROMA

- ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA

- ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA

- ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO

- ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO,45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIALE DELLA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2017 – **ERRATA CORRIGE**

In riferimento alle Istruzioni Operative n. 8 del 2 marzo 2017, i paragrafi 4.3, 4.4, 7.6, 7.7, 8.1 e 19.1 sono sostituiti dai seguenti:

4 NOVITA' PER LE DOMANDE 2017

4.3 Il paragrafo è eliminato

4.4 Piano di coltivazione grafico

Il Reg. (UE) n. 809/2014 introduce un obbligo progressivo, per il primo Pilastro, di adozione della domanda grafica di aiuto – con applicazione del 100% delle domande nel 2018 - prescrivendo che l'Autorità competente fornisca al beneficiario il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS.

Il piano di coltivazione viene predisposto in modalità grafica ed è propedeutico alla presentazione delle domande di pagamento ancorché presentate in modalità alfanumerica.

7 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7.6 Il paragrafo è eliminato

7.7 Il paragrafo è eliminato

8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

8.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013 e antecedenti

Per le Misure di seguito elencate:

- **Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione antecedente il 2007**
 - Misura F Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alle misure 214 e 215 del Reg. (CE) 1698/2005);
 - Misura F Ex Regolamento CEE 2078/92 (corrispondente alla misura 214 del Reg. (CE) 1698/2005);

- Misura H Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE) 1698/2005);
- Ex Regolamento CEE 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE) 1698/2005);
- Ex Regolamento CEE 1609/82 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE) 1698/2005);
- **Domande di pagamento derivanti dalla programmazione 2007-2013:**
 - Mis. 214 pagamenti agroambientali;
 - Mis. 215 pagamenti per il benessere degli animali;
 - Mis. 221 imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
 - Mis. 223 imboschimento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);
 - Mis. 225 pagamenti silvo-ambientali.

i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti :

- a) Domande iniziali: **15 Maggio 2017**, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 Maggio 2017**;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) : data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di aiuto antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

19 CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

19.1 Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Misure connesse alla superficie

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Ad esempio, nel caso della misura "Agroambiente", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura, mentre se le due diverse colture hanno la stessa aliquota di aiuto sono considerate un unico gruppo di coltura.

Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) 640/2014 , qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 18 par. 6 Reg. (UE) 640/2014). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg.UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) n. 640/2014)
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto ancora una volta per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (articolo 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014). Se l'importo calcolato in ottemperanza paragrafi 1 e 2 art. 19 del Reg. 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato. (articolo 19 comma 3 del Reg. 640/2014)

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.agea.gov.it.

Il Titolare
 (Dott. Maurizio Salvi)